

COMUNE DI COTIGNOLA

Provincia di Ravenna

Id. 253241

Fascicolo n. 2012/V 1 1/000003

AREA SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 12 del 19/02/2013

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA GIANGRANDI ANGELO, GIANGRANDI FRANCESCO, GIANGRANDI MARIA TERESA E GIANGRANDI PAOLA/COMUNE DI COTIGNOLA-UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA-PROVINCIA DI RAVENNA.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI

Richiamati:

- la delibera consiliare n.18 del 26.4.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012-2014;
- la delibera della Giunta comunale n.4 del 17.01.2013, con la quale è stato approvato il adottato il piano esecutivo di gestione provvisorio 2013, nelle more dell'approvazione del bilancio di esercizio 2013;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 15 del 14.12.2012, con la quale la sottoscritta è stata nominata Vice responsabile del Servizio legale dell'Unione a decorrere dal 01.01.2013;

Dato atto:

- che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228, pubblicata nella G.U. n.302 del 29 dicembre 2012, dispone che *per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;*
- che il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del D.Lgs 267/2000 - "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*" - prevede che gli Enti Locali possano effettuare per ciascun

intervento spese in misura non superiore mensilmente a 1/12 dell'ultimo Bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l'articolo 1 – comma 480, della Legge 24/12/2012, n.228, - c.d. “Legge di stabilità 2013” che ha modificato l'art.40 – comma 1-ter, D.L. n.98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”) disponendo l'incremento, a partire dal 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, con riferimento alla data di fatturazione;

Dato atto che le spese previste dal presente atto non sono frazionabili ai sensi dell'art.163 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che:

- i signori Giangrandi Angelo, residente a Cotignola, via XXV aprile, 30, Giangrandi Francesco, residente a Cotignola, via Rossini, 18, Giangrandi Maria Teresa, residente a Cotignola, via Alighieri, 61 e Giangrandi Paola, residente a Cotignola, via Cenacchio, 5, hanno presentato ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna, notificato in data 17 ottobre 2012, per l'annullamento; a) in parte qua della variante specifica al Piano strutturale comunale redatto in forma associata dai comuni aderenti all'Unione, ma per la parte di competenza del proprio territorio dal comune di Cotignola, da questo adottata con deliberazione consiliare n.16 del 7.4.2011, controdedotta con deliberazione consiliare n.72 del 21.12.2011, approvata con deliberazione consiliare n.25 del 17.5.2012, pubblicata in estratto sul B.U.R. del 18.7.2012; per quanto occorrer possa della deliberazione del consiglio dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna n.15 del 9.3.2011 con cui sono stati approvati gli indirizzi in merito alla variante specifica al PSC e n.44 del 27.6.2011, con cui sono stati confermati i contenuti della variante specifica; per quanto occorrer possa della deliberazione della giunta provinciale n.84 del 21.3.2012, con cui è stata espressa l'intesa in merito alla conformità dalla variante al PSC agli strumenti urbanistici superiori; b) in parte qua del regolamento urbanistico edilizio adottato dal comune di Cotignola, per quanto di competenza del proprio territorio, con deliberazione consiliare n.17 del 7.4.2011, controdedotto ed approvato con deliberazione consiliare n.26 del 17.5.2012, pubblicato in estratto sul BUR del 18.7.2012; per quanto occorrer possa della deliberazione dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna n.15 del 9.3.2011, con cui sono stati approvati anche gli indirizzi in merito al RUE, e della deliberazione n.16 del 27.4.2012, con cui sono stati approvati gli indirizzi in merito alle controdeduzioni ed approvazione del RUE; per quanto occorrer possa della deliberazione della giunta provinciale n.16 del 25.1.2012, con cui è stato espresso parere sul RUE;
- con delibera n. 8 del 31/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta comunale ha deciso di costituirsi, per le motivazioni espresse nello stesso atto, nel giudizio promosso dai suddetti signori Giangrandi, dando mandato al responsabile del Servizio legale di costi-

tuirsi in giudizio e quindi incaricare un legale di fiducia dell'ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

- con delibera n. 8 del 24/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deliberato la costituzione in giudizio nel medesimo ricorso, data l'esigenza di tutelare gli atti adottati con riferimento all'intero territorio dell'Unione, e con determinazione n. 129 del 24/01/2013 ha affidato l'incarico di tutela legale all'Avv. Benedetto Graziosi di Bologna;

Ritenuto:

- di dover provvedere in merito, per assicurare ai due enti interessati la concertazione della linea difensiva, procedendo alla costituzione del comune di Cotignola nel suddetto giudizio innanzi al T.A.R., mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale allo studio legale avv. Benedetto Graziosi di Bologna, via dei Mille, 7/2, in quanto legale di fiducia dell'ente, dando atto che recentemente il legale in questione ha assolto altri incarichi in modo proficuo;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante a 9.000,00 euro, oltre CPA 4%, più IVA per complessivi 11.325,60 euro, rientrando detta spesa in un minimo tariffario confrontabile con incarichi simili;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000."*;
- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;
- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;

- essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto pertanto che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione de comune di Cotignola innanzi il T.A.R. per l'Emilia Romagna a seguito di ricorso notificato in data 16 ottobre 2012, promosso dai signori Giangrandi Angelo, residente a Cotignola, via XXV aprile, 30, Giangrandi Francesco, residente a Cotignola, via Rossini, 18, Giangrandi Maria Teresa, residente a Cotignola, via Alighieri, 61 e Giangrandi Paola, residente a Cotignola, via Cenacchio, contro il Comune di Cotignola, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e la Provincia di Ravenna;
2. di incaricare nel giudizio in argomento, l'avv. Benedetto Graziosi, con studio legale e domicilio in Bologna, via dei Mille, 7/2, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, dando atto che il legale rappresenta anche l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e che in questo modo si assicura la concertazione della linea difensiva dei due Enti;
3. di impegnare la spesa di 11.325,60 euro con imputazione al capitolo del bilancio di previsione 2013 di cui alla sottoriportata tabella:

TIP O	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODIC E INVEST .
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010CA - Art:3310 - Cdr:CDR009 - Cdg:003	INCRICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA - RICORSO AL TAR ER PROPOSTO DAL SIG. GINGRANDI ANGELO E ALTRI	GRAZIOSI BENEDETTO,0082525 0376 ,VIA DEI MILLE N. 7/2,40100,BOLOGNA, BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT98Q06385024090740 0021571W	2013/309/1	€ 11.325,60	

4. di dare atto che:

- nelle more della revisione dell'iter digitale, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1, primo periodo, come introdotto dal decreto legge 174/2012, sono compresi in via transitoria rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel visto del responsabile del servizio finanziario;
- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web del Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI

(dott.ssa Anna Boschi)